

**COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA**

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

**(Art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)**

Alla data del 23 settembre 2016 il Comune di Castelnuovo del Garda risulta socio nella seguente società:

**Azienda Gardesana Servizi Spa**

– dati identificativi: Azienda Gardesana Servizi Spa (**AGS Spa**), sede Via 11 Settembre, 24 - 37019 Peschiera del Garda (VR) - Cod. fiscale 80019800236 - P. Iva 01855890230 - Cap. Soc. 2.620.800,00 € i.v. - Iscr. Reg. Imp. Verona 80019800236 - Iscr. REA Verona 250867

– oggetto sociale:

*3.1 La società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o in conto terzi, in via diretta nell'ambito del territorio dell'area Garda - Baldo, così come individuata dall'Assemblea dell'A.A.T.O. Veronese (Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale) con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2004 a norma della lettera c) del comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, delle sotto elencate attività, comprese l'elaborazione di progetti, di direzione lavori e la consulenza per la realizzazione di opere ed impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e altre attività strumentali, connesse o complementari:*

*A) gestione del ciclo integrato dell'acqua, di cui alla L.36/94 ed alla L.R. Veneto 5/98, inteso come insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali ed irrigui, di fognatura e depurazione delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento;*

*B) gestione di ulteriori servizi pubblici locali, a rilevanza economica o meno, che i Comuni, Provincia, Regione e A.A.T.O. intendano affidare alla Società, purché tali attività non rivestano caratteristiche predominanti rispetto alla gestione del servizio idrico integrato.*

*3.2 L'esercizio dell'attività di cui al precedente punto 3.1, lettera A), sarà sottoposto a controllo da parte dell'A.A.T.O. nelle forme e secondo le modalità di cui alla convenzione che sarà stipulata per l'affidamento del servizio.*

*Il regime di convenzione sarà retto dalle normative speciali in tema di servizio idrico integrato e di affidamento dei servizi pubblici locali; tali normative costituiscono e costituiranno nella loro evoluzione parte integrante di questo statuto.*

*3.3 Per il conseguimento degli scopi sociali la società può inoltre esercitare qualsiasi attività e compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili; costituire nuove società, promuovere e stipulare accordi di collaborazione con Università, istituti ed enti di ricerca, pubblici e privati; acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti ed invenzioni; rilasciare fideiussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia per obbligazioni e debiti pure di terzi, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali. Le attività finanziarie dovranno essere svolte nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e non nei confronti del pubblico.*

– tipologia di partecipazione: la società è costituita da n. 20 Comuni della Provincia di Verona che detengono il 96,92% delle quote azionarie, mentre il 3,08% è detenuto da Ags stessa. La compagine sociale così costituita, interamente pubblica, corrisponde esattamente all'area territoriale destinataria del servizio, così come richiesto dalla tipologia di affidamento che impone il controllo analogo;

– tipologia di affidamento: Ags concretizza il risultato di un affidamento "in house" del servizio idrico integrato come previsto dal modello di gestione della normativa di settore (Legge Galli n. 36/1994 e succ. mod.) disposto dal Consiglio di Bacino dell'Atto Veronese, ossia l'Ente che riunisce i Comuni della Provincia di Verona e che costituisce il soggetto preposto al controllo e alla vigilanza sull'erogazione del servizio. La durata dell'affidamento ad Azienda Gardesana Servizi S.p.A. è di 25 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione.

– quote azionarie possedute dal Comune di Castelnuovo del Garda: n. 1.638, di € 80 di valore nominale, corrispondenti al 5% del capitale sociale di Ags Spa;

– composizione Organi Amministrativi: il Cda è composto da 1 Presidente e 4 componenti;

– composizione Organi di Controllo:

- interno: il Collegio Sindacale è composto da n. 3 sindaci effettivi e da n. 2 supplenti;
- esterno: Società di revisione;

Ags detiene a sua volta le seguenti partecipazioni che, non esercitando singolarmente il Comune di Castelnuovo del Garda il controllo su Ags, si configurano come partecipazioni indirette:

- Depurazioni Benacensi S.c.a.r.l. per una quota del 50% (corrispondente per il Comune di Castelnuovo del Garda ad una quota di partecipazione indiretta del 2,50%);
- Viveracqua S.c.a.r.l. per una quota del 2,26%, corrispondente per il Comune di Castelnuovo del Garda ad una quota di partecipazione indiretta dello 0,113%.

Dall'analisi dei dati relativi alla Società Ags Spa si evidenzia che non risulti necessario procedere ad alienazione della partecipazione né al piano di razionalizzazione straordinaria di cui all'articolo 24, comma 1, del Decreto Legislativo 19/08/2016 n. 175, che rinvia all'articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo 19/08/2016 n. 175, il quale prevede l'obbligo di procedere ad operazioni di razionalizzazione nei casi di cui alle lettere da a) a g) qui sotto dettagliati:

#### **Articolo 20, comma 2, lettera a):**

non ricorre l'obbligo in quanto l'attività svolta rientra tra quelle ammesse dall'articolo 4, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 19/08/2016 n. 175 rivolta alla produzione di un servizio di interesse generale.

#### **Articolo 20, comma 2, lettera b):**

non ricorre l'obbligo in quanto il numero degli amministratori è inferiore al numero dei dipendenti (n. 5 amministratori su una media di n. 66 dipendenti con riferimento all'esercizio 2015).

#### **Articolo 20, comma 2, lettera c):**

non ricorre l'ipotesi di duplicazione con l'attività svolta da altre Società partecipate e/o Enti pubblici strumentali in quanto l'AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A., è l'unica partecipata dal Comune per la gestione del servizio idrico integrato.

**Articolo 20, comma 2, lettera d):**

non ricorre l'obbligo in quanto il fatturato risultante dai bilanci dell'AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. supera il limite minimo di EURO 1.000.000,00=.

**Articolo 20, comma 2, lettera e):**

Essendo la società operante nell'ambito del Servizio Idrico Integrato, l'equilibrio economico-finanziario della gestione è garantito dalla tariffa stabilita dall'Autorità regolatoria. I bilanci di esercizio approvati negli ultimi dieci anni sono sempre risultati in attivo.

**Articolo 20, comma 2, lettere f) e g):**

Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento (lettera f) ed alla necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4 (lettera g) del Decreto Legislativo 19/08/2016 n. 175, si osserva che non è nella disponibilità giuridica del Comune di Castelnuovo del Garda (VR), in quanto la scelta del gestore del servizio idrico integrato appartiene al Consiglio di bacino (articolo 4, comma 2, lettera c, ed articolo 8 della Legge Regione Veneto 27/04/2012 n. 17).

Infine è il caso di osservare che, in esito al referendum popolare abrogativo del 2011, la tariffa del servizio idrico-integrato non può essere remunerativa del capitale investito e questo di fatto limita ogni ipotesi di privatizzazione di tale servizio, ovvero la possibilità di incrementare l'utile di esercizio.

Qualora poi, per eventi che ora non paiono prevedibili, si dovessero maturare dei deficit di bilancio, la società ritiene che sarebbe in grado di ripianare tali risultati con le riserve del Patrimonio Netto, senza quindi ricorrere a stanziamenti da parte dei Soci.

**Per i principali dati contabili si rinvia alla schede di cui al modello standard predisposto dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, accluso alla deliberazione n. 19 del 19/07/2017, allegato C), debitamente compilato, alla presente deliberazione.**

Pertanto, dall'analisi puntuale sopra esplicitata, la partecipazione in AGS Spa è mantenuta in quanto ammissibile ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U.S.P. e non rientrante delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P..